

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

NELLE PERSONE MAGISTRATI:

Dott. Carmelo Sigillo	Presidente
Dott. Patrizia Collino	Consigliere relatore
Dott. Ettore Di Fazio	Consigliere

In esito all'udienza in camera di consiglio dd. 15 febbraio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di estradizione per l'estero nei confronti di [redacted] (nato a [redacted] 1997), cittadino portoghese, re [redacted] via 4 Novembre 8/A, ristretto in carcere presso la Casa circondariale Spini di Gardolo (Trento), sulla base del mandato di arresto a fini estradizionali n. 16r243/18 emesso in data 22.2.2018 dalla Corte di Appello di Chisinau (Moldavia) per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti previsto e punito dall'art. 217/1 sect. 4 del Codice penale moldavo, pena massima comminabile anni 15 di reclusione, mandato con il quale si applica contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere; il Ministero della Giustizia ha espressamente richiesto il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere al fine di garantire la consegna udita la relazione del consigliere dott. Patrizia Collino; esaminato il verbale di identificazione personale dd. 23 agosto 2018 nel corso del quale il suddetto ha dichiarato di non acconsentire all'extradizione e di non rinunciare al principio di specialità; sentito il Procuratore generale sost. dott. Maria Teresa Rubini, che ha concluso perché la Corte *"proceda ad ulteriori accertamenti sulla possibilità che la Repubblica moldova garantisca i diritti dell'estradando in relazione all'istituto penitenziario cui l'estradando è indirizzato e nel merito chiede respingersi la domanda di estradizione"*; sentito il difensore di fiducia avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto, che ha chiesto il rigetto della domanda;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, con ordinanza emessa alla precedente udienza del 16 novembre 2018 e con successiva ordinanza del 30 novembre 2018, ha richiesto al Ministero della Giustizia italiano l'acquisizione di informazioni ex art. 13 della Convenzione europea di estradizione in

ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 705 comma II lett. a) e c) c.p.p. con riferimento al sistema esecutivo delle misure cautelari e alla situazione carceraria nella Repubblica moldava.

Dette informazioni sono pervenute a questa Corte il 18 gennaio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica moldava tramite il Ministero della Giustizia italiano.

Nella nota (agli atti, pag. 257) suindicata, detta autorità *“assicura che durante la fase preliminare lo stesso sarà rinchiuso nel Penitenziario n.13 a Chisinau, che ha lo status di struttura di detenzione in isolamento per le persone in attesa di giudizio, in grado di ospitare 570 persone. Detta persona sarà detenuta in questo luogo fino alla sentenza definitiva” ... “secondo il paragrafo 2 punto a) dell'art. 251 del Codice di Esecuzione e il punto 177 dello Statuto di esecuzione delle sentenze penali, le persone rinchiusi in strutture di detenzione in attesa di giudizio, sono ospitate in stanze isolate contenenti non più di due posti”*.

La nota prosegue con riferimento alle condizioni igieniche, alla assistenza medica, alla possibilità di stare all'aperto per almeno un'ora in caso di limitazioni del regime carcerario stabilito dal giudice.

Infine, la nota fa riferimento all'art. 226 del Codice di Esecuzione che prevede che laddove *“emergesse il pericolo per la sicurezza personale della persona condannata, questa può rivolgersi al personale incaricato dell'istituto di pena con una richiesta di sicurezza personale. In tal caso, la persona incaricata ha l'obbligo di adottare immediatamente le misure necessarie ad assicurare la sicurezza personale della persona condannata e, ove appropriato, assicurare misure di protezione”*.

La Corte osserva che dette informazioni vanno confrontate con i documenti prodotti dalla difesa, provenienti da fonti affidabili, in ordine a situazioni non circoscritte, ma afferenti all'intero sistema esecutivo moldavo. Dall'esame di detta documentazione emerge l'esistenza di situazioni diffuse in cui risultano violati i diritti fondamentali della persona nello Stato richiedente.

In particolare, il rapporto del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa) del 30 giugno 2016 ha evidenziato che le condizioni di detenzione in Moldavia sono generalmente di natura tale da far ritenere che anche allo stato attuale l'odierno estradando corra un rischio reale di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Tali rilievi sono avvalorati dai numerosi casi di condanne della CEDU nei confronti della Moldavia, nei quali sono state riscontrate dette violazioni a causa di *“condizioni inumane e degradanti di detenzione”* (tra i molti casi, dai più risalenti i più recenti, vedi:

CEDU n. 7101/2006 Malai/Moldova; CEDU nn. 32844/07 e 41378/07 Hadji/Moldova; n. 21061/11 Pisaroglu/Moldova; Ipate/Moldova del 2011, riguardante la mancata rilevazione di evidenti segni di maltrattamenti fisici sulla persona di un detenuto in misura cautelare nel carcere n. 13 di Chisinau da parte dei sanitari della struttura; Plotnicova/Moldavia del 2012 ; Mitrofan/Moldavia 2103; Bastovoi/Moldavia 2017 e molti altri, come da sito CEDU dal quale risultano per il solo 2017 ben dodici condanne nei confronti della Moldavia per violazioni della CE in ordine a diritti umani, alcuni dei quali concernenti le condizioni carcerarie nell'istituto n. 13 in Chisinau; Pocasovschi/Moldavia 2018).

Il rapporto del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa) del 30 giugno 2016 ha fatto inoltre espressa menzione delle condizioni del carcere n. 13 di Chisinau (nel quale sarebbe ristretto il Chiperi ove consegnato, come da nota della Procura Generale moldava) considerato, insieme a quello n. 11 di Balti, uno di quelli maggiormente a rischio, evidenziandone il sovraffollamento, la carenza di cure mediche, la scarsa illuminazione e ventilazione, l'insufficiente alimentazione dei detenuti, la carenza di condizioni igieniche e sanitarie non rispondenti agli standard nazionali e internazionali di detenzione (ad esempio da tale rapporto risulta che le autorità collocano spesso soggetti con varie patologie insieme a persone che sono affette da tubercolosi esponendoli e potenziali rischi di infezioni).

Il rapporto del 21 dicembre 2017 della Convenzione ONU (CAT) evidenzia il permanere di serie preoccupazioni sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento inumano e degradante in Moldavia e in particolare nel carcere n. 13 di Chisinau. La Commissione riporta anche le collusioni delle guardie carcerarie con bande criminali, riscontrate da lesioni ai danni dei detenuti e le carenze circa un effettivo meccanismo che esamini le doglianze degli stessi riguardo a maltrattamenti subiti all'interno del carcere.

Non risulta che le raccomandazioni espresse nel suddetto rapporto abbiano avuto sviluppi e che vi siano stati mutamenti concreti delle preoccupanti e diffuse condizioni carcerarie lesive dei diritti fondamentali della persona.

Alla luce dei suddetti elementi, posti a confronto con le informazioni assunte pervenute nel mese di gennaio 2019, vanno ritenute attendibili anche le dichiarazioni rese da [REDACTED] all'udienza del 16 novembre 2018 circa le condizioni carcerarie subite per due mesi in Moldavia dal suddetto, allorquando lo stesso è riuscito a scappare *"con l'aiuto di mia madre ho pagato del denaro per poter uscire..."*.

In questa complessa situazione, le informazioni pervenute dalla Procura Generale moldava appaiono riguardare in linea teorica il soddisfacimento di standard minimi, ma non offrono assicurazioni tali da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura (cfr. Cass. 24475/2016) nel carcere di Chisinau nel quale sarebbe detenuto [redacted] a fronte della documentazione fornita dalla difesa circa l'esistenza di una situazione di fatto diffusa a carattere sistemico o comunque generalizzato di violazione dei diritti fondamentali della persona. Esistono pertanto ragioni ostative ex art. 705 comma 2, lettera c) c.p.p., non potendosi escludere in maniera assoluta la sottoposizione di [redacted] a trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in caso di consegna dello stesso alla Repubblica di Moldavia.

La richiestasi di estradizione va conseguentemente respinta, disponendosi l'immediata scarcerazione [redacted] se non detenuto per altra causa.

canestrinilex.com
studio legale rechtskanzlei law firm
g+ in f t

PQM

Visti gli artt. 704 e ss. c.p.p., dichiara l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalla Repubblica della Moldavia nei confronti di [redacted], attualmente ristretto in carcere presso la Casa circondariale di Trento, e per l'effetto ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente decisione al Ministero della Giustizia.

Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Trento, 15 febbraio 2019.

Il Consigliere estensore

Dott. Patrizia Collino

Patrizia Collino

Il Presidente
Dott. Carmelo Sigillo

Carmelo Sigillo

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Depositato in Cancelleria

Oggi 27 FEB. 2019



IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(G. Cagno)